COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA

Via G. Marconi, 6
55035 Piazza al Serchio – Lucca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- La Legge 9 dicembre 1998 n. 431 all'art. 11 ha istituito un fondo Nazionale da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà pubblica che privata;
- Con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- La Regione Toscana con atto di Giunta Regionale n. 851 del 23/06/2025 come modificata dalla D.G.R. 154/2026, ha definito le modalità per la predisposizione dei bandi comunali per l'assegnazione del contributo di che trattasi, e le conseguenti procedure amministrative fissando i limiti reddituali di partecipazione;
- Con Deliberazione della Giunta Regione Toscana n° 154 del 16/02/2026 e s.m.e.i. con la quale si definiscono i criteri e le procedure per l'anno 2026 per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98;
- Con determina del Responsabile del Settore Amministrativo n. 253 del 25/09/2026 è stato approvato il presente Bando e disposta la pubblicazione del medesimo.

RENDE NOTO

Che secondo quanto disposto agli articoli seguenti e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti elencati all'art. 1, purché maggiorenni, potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a partire dal giorno di pubblicazione della presente e **non oltre il giorno 25/10/2026 h.12.00.**

1) REQUISITI DEI BENEFICIARI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ

Per beneficiare del contributo è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;

b) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i

proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. È data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo. **Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:**

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia), l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

e) le disposizioni di cui sopra non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fine ISEE, dopo averlo comunque

riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d e f;

h) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a 32.724,49 euro aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

i) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"
valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026 pari ad € 16.114,80 ed incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B"
"FASCIA B": valore ISE compreso tra l'importo di €16.114,80 e l'importo di € 32.724,49 e inoltre incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 24%. Il valore ISEE non deve essere superiore a € 16.500,00;

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) e b), che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/1998 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando.

Il contributo di cui al precedente punto non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando. Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il comune può prevedere l'esclusione totale dal contributo affitto o erogarlo solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non

pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

E' causa di decadenza del diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. La data di disponibilità dell'alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio e non quella di una assegnazione formale che rinvia l'effettivo possesso al completamento di opere. La data di decadenza deve collocarsi all'interno dell'anno a cui si riferisce il bando del contributo ad integrazione dei canoni di locazione.

2)REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione I.S.E./I.S.E.E. in corso di validità secondo le disposizioni della nuova normativa ex D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013;
La certificazione ISE/ISEE può essere compilata presso le sedi I.N.P.S. le associazioni sindacali e presso i C.A.F. convenzionati.
Nella fascia di **"ISE zero"** sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, **ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo**. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto nei casi di seguito descritti:
- in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente Ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone. Tali situazioni saranno valutate in sede di Commissione, che potrà avvalersi del parere dell'assistente sociale.

In base a quanto sopra, nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da parte di una persona fisica esterna al nucleo familiare (a titolo di esempio ma non esaustivo: figli, genitori, parenti, amici), **deve allegare alla domanda, a pena di esclusione, la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico** (alla dichiarazione, contenente i dati anagrafici, le modalità, la finalità e la quantificazione economica dell'aiuto prestato, dovrà essere allegata obbligatoriamente la copia fotostatica di un documento valido d'identità).
Nel caso in cui il richiedente il contributo dichiari di ricevere sostegno economico da parte di enti, associazioni e/o soggetti diversi da persona fisica, differenti dal Comune di Piazza al Serchio, dovrà indicare i dati dell'ente o dell'associazione o del soggetto (denominazione, recapito) nonché l'importo o il tipo di sostegno ricevuto.
Le fonti di sostentamento devono risultare di entità sostenibile da parte di chi presta l'aiuto economico
Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

3)CALCOLO DEL CONTRIBUTO TEORICO

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, salvo adeguamento ISTAT e il valore ISE come sopra calcolato. Il contributo è così calcolato:

- **fascia A**: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- **fascia B**: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Il contributo potrà essere erogato anche in forma diversa dal 100% al fine di poter favorire il numero maggiore di utenti.

L' entità è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate, ma **l'erogazione del contributo non può essere inferiore ad euro 200,00** (D.G.R. 851/2025 all. A p.5.3 - I limiti di cui al punto 5.3. sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo).

4)DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO EROGABILE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle risorse annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana per l'anno 2026 fino ad esaurimento delle stesse secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, tenendo conto che l'erogazione del contributo non può essere inferiore ad Euro 200,00 (importi inferiori a tele soglia verranno azzerati).

Il limite di cui al punto sopra sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. Assegno di Inclusione di cui al D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85.Nel caso di beneficiario di Assegno di Inclusione il "contributo teorico spettante" calcolato ai sensi del precedente punto 3 verrà decurtato dell'importo quota dell' Assegno di Inclusione riferita alla locazione. Pertanto i richiedenti che siano anche beneficiari del c.d. Assegno di Inclusione dovranno consegnare documentazione attestante dell'importo quota ricevuta come contributo riferito alla Locazione percepito nell'anno 2026, entro il 31 gennaio 2027 per il calcolo dell'eventuale contributo residuo spettante. In caso contrario sarà liquidato loro solo l'eventuale contributo residuo dell'importo teorico spettante, decurtato l'importo massimo ricevibile con l'Assegno di Inclusione.

Nel caso in cui le risorse disponibili non consentissero di erogare il contributo teorico a tutti i soggetti collocati in graduatoria nella fascia A, il Comune si riserva la facoltà di erogare contributi in misura ridotta considerando una somma mensile pari o similare ai contributi versati dal Comune per l'emergenza abitativa fino ad esaurimento delle somme disponibili. La collocazione nella fascia A della graduatoria, pertanto, non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo.

Il contributo verrà erogato dopo aver verificato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, pertanto gli aventi diritto, entro e non oltre il **31 GENNAIO 2027** dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2026. **Si ricorda che non perverranno comunicazioni personali da parte degli uffici in merito a tale scadenza.**

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
Il minor importo eventualmente erogato rappresenta una economia utilizzabile.
I contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità, potranno essere erogati direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima.

5)COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE COMUNALI
Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A, parte integrante della Delibera della Giunta Regionale 851 del 23/06/2025 come modificata dalla D.G.R. 154/2026, i soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale in base:
- alle sopra citate fasce A e B;
- alla percentuale di incidenza canone/I.S.E.E.

Si precisa che, in caso di parità, se necessario e determinante ai fini della liquidazione del contributo, si procederà a sorteggio.

6) DICHIARAZIONI DA RILASCIARE DA PARTE DEGLI INTERESSATI
Le domande di partecipazione al presente bando (esenti da bollo ai sensi della Tabella, Allegato B, al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972) devono essere compilate unicamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Piazza al Serchio.
Il modulo di domanda potrà essere scaricato dal sito del Comune di Piazza al Serchio oppure ritirato presso l'Ufficio Protocollo, Via G.Marconi n.6.
LA DOMANDA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA E DEBITAMENTE COMPILATA IN **OGNI PARTE, DEVE INOLTRE ESSERE CORREDATA DA TUTTA LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA.**
Nel caso di "I.S.E. zero" o incongruo è necessario, PENA L'ESCLUSIONE, allegare una certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune; in alternativa il soggetto dovrà compilare, PENA L'ESCLUSIONE, l'autocertificazione circa la fonte di sostentamento predisposta al punto C della domanda, tenendo presente che i nominativi degli aventi diritto saranno inoltrati al Comando Provinciale della Guardia di Finanza nel caso in cui si ritenga necessaria una più attenta valutazione, come previsto dal punto 6.3 dell'Allegato A della D.G.R.T. n. 851 del 23/06/2025.
La domanda può essere presentata da altro soggetto del nucleo familiare, anche se non direttamente intestatario del contratto: in questo caso dovranno essere indicate anche le generalità complete dell'intestatario del contratto.
L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.; se del caso anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, alla quale saranno inoltrati i nominativi degli aventi diritto nel caso in cui si ritenga necessaria una più attenta valutazione.

Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

7) DOCUMENTAZIONE

Per l'istruttoria delle domande e la successiva formazione della graduatoria è necessario compilare correttamente la domanda.
I documenti da allegare in fotocopia sono i seguenti:
1- documento di identità in corso di validità;
2- carta di soggiorno o permesso di soggiorno, con validità almeno biennale, o ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso (solo per cittadini extra- comunitari);
3- contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 regolarmente registrato;
4- ricevuta dell'avvenuta registrazione del contratto relativamente all'anno 2026 oppure attestazione del regime di "cedolare secca";
5- eventuale precedente contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato per un alloggio sito sempre nel comune di Piazza al Serchio, riferito a mesi dell'anno 2026 non coperti dal contratto relativo all'immobile per cui si richiede il contributo (es. in presenza di un contratto decorrente dal 01/04/2026, può essere presentato il precedente contratto che copra i mesi che vanno dal 01/01/2026 al 31/03/2026;
6- foglio banca con codice iban (banca /posta);
7- consegnare copia di ricevuta, bonifico bancario o vaglia postale attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo a tutto l'anno 2026 (se il pagamento viene effettuato in contanti al proprietario occorre per ogni ricevuta una marca da bollo di € 2,00); **è data possibilità di integrare eventuali ricevute di pagamento non presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2027;**
8- In caso di percezione da parte di qualsiasi componente del nucleo familiare dell'Assegno di Inclusione, **documento attestante l'importo riferito alla "quota B" percepito;**
9- certificazione I.S.E./I.S.E.E. in corso di validità;
10- qualora l'ISE risulti pari a zero o incongruo, certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale (nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune) o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, compilando correttamente il punto C della domanda;
11- certificato catastale per coloro che sono in possesso di redditi da fabbricati o terreni agricoli edificabili.

8) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno PERVENIRE al Comune – esclusivamente nelle forme di seguito indicate - A PENA DI ESCLUSIONE, entro e non oltre le ore 12.00 del 25/10/2026

Le domande potranno essere:
- inviate alla casella di P.E.C. comune.piazzaalserchio@postacert.toscana.it, in tal caso saranno ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata dell'Ente solo se spedite da una casella certificata P.E.C;
- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo, Via G.Marconi n.6, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00;

- spedite con raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Piazza al Serchio, Ufficio Protocollo, Via G.Marconi n.6.

Si sottolinea che la raccomandata dovrà pervenire al Comune di Piazza al Serchio entro il giorno 25/10/2026 (NON fa fede il timbro postale).

Qualora il termine previsto ricada in un giorno festivo saranno accettate le domande presentate il giorno successivo alle ore 12.00.

9)FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la COMPLETEZZA E REGOLARITA', dopodiché provvede al loro inserimento nelle graduatorie della Fascia A) e B) secondo i criteri fissati al punto 5 del presente bando e dai requisiti fissati dallo stesso.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per un periodo di 15 giorni e sul sito del Comune.

Per la consultazione della graduatoria è necessario premunirsi del n° di protocollo generale relativo alla domanda presentata.

E' possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione della stessa.

Dopo aver esaminato gli eventuali ricorsi, la commissione intercomunale appositamente costituita ai sensi della L.R.T. n. 2/2019, approvata con delibera L.O.D.E. n. 8/2019, forma la graduatoria definitiva che sarà approvata con determinazione dirigenziale.

Tale graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Piazza al Serchio.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Piazza al Serchio non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie provvisorie e definitive.

10) CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'I.S.E. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

11) AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

11.1 La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate viene effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art. 71 D.P.R. n. 445/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non verrà concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).

L'Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.
Nel caso in cui venissero meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.
L'Amministrazione invierà i nominativi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti, dell'Allegato A della D.G.R.T. n. 851 del 23/06/2025.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

12) INFORMATIVA AI SENSI DEL T.U. SULLA PRIVACY
12.1 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il d. lgs. n. 101/2018 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Piazza al Serchio. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il d.lgs. n. 101/2018.

13) ESCLUSIONE DAL BANDO
Pena l'esclusione dal bando, la domanda di partecipazione dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta e da essa dovranno risultare tutti i dati ed il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dal bando stesso.

14) NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al Decreto Ministero LL.PP. 7/06/99, alla Delibera G.R. n. 851/2025 e s.m.e.i., DGR e allegato, al D.P.C.M. 159/2013, al D.P.R. 445/2000 e s.m. e i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CRUDELI LUCA